Ai Diletti suoi in Gesù Cristo Padri, e Fratelli delle nostre Provincie, e Congregazioni de' Regni di Napoli, e Sicilia DELL'ORDINE DE' PREDICATORI

FRA GIANTOMMASO DE BOXADORS

PROFESSORE DI SAGRA TEOLOGIA, E DI TUTTO L'ORDINE SUDDETTO UMILE MAESTRO GENERALE, E SERVO

Salute, e Zelo della Regolare Osservanza.



NA delle principali sollecitudini più efficacemente, e più spesso inculcata da' nostri Maggiori, e dalle nostre Leggi prescritta, ella è sempre stata, che tralle buone qualità, che debbono ricercarsi in qualsivoglia persona, che viene ammessa all' Abito della nostra Religione, si abbia uno specialissimo riguardo all' onestà de' natali. Parlasi di ciò espressamente nella Dichiarazione del Testo II. delle nostre Costituzioni Dist. I. Cap. XIII. colle parole della Costituzione del Sommo Pontefice Clemente VIII., colle quali assolutamente si comanda, che *nullus admittatur, qui ex honestis Parentibus natus non sit*; e molto prima nel Capitolo Generale di Podio dell' anno 1344. nell' Ordinazione V. era stata stabilita la medesima cosa. Laonde inerendo a questa savia, e salutare disposizione i Capitoli susseguenti, e specialmente i due ultimi, quello cioè di Bologna dell' anno 1748. sotto del Rmo P. Bremond di gloriosa memoria nell' Ordinazione III. *pro Bono Regimine*, e quello di Roma dell' anno presente sotto di Noi celebrato nell' Ordinazione similmente III. *pro Bono Regimine*, hanno confermata una tal disposizione, imponendo a' Superiori d' invigilare attentamente, affinchè venga con tutta esattezza adempiuta. Ed è certamente da commendarsi moltissimo la premura, colla quale è stato raccomandato, e prescritto di rigettare tutti quelli, a' qua-



a' quali manca l' importante prerogativa d'una nascita onesta, e civile. Imperciocchè trovandosi questi tali privi del beneficio di quella cultura d' animo, e di costumi, che procede da una buona, e retta educazione; ed essendo anzi non rare volte imbevuti di massime poco conformi all' onestà, derivate in essi dall' esempio, e cattiva direzione, o almeno dalla trascuratezza de' loro Parenti; ne viene poi quindi a nascere quel grave inconveniente, che deploravano i PP. del soprallodato Capitolo Podiense, che si moltiplicano cioè nell' Ordine nostro i Religiosi ignoranti, indisciplinati, scandalosi, e ribelli alla propria vocazione, che squarciano come parti viperini il seno alla stessa loro Madre. Nè giova il dire, che può l' attenzione della Religione supplire ove abbia mancato la cura paterna; mentre quotidianamente vediamo dall' esperienza comprovato, che mai, o difficilissimamente si svellono dall' animo, e dal cuore que' principj, che si sono succhiati col latte, e si sono nell' animo stesso stampati colle prime idee delle cose. Questi formano ordinariamente le nostre inclinazioni, si cambiano in costume, e quasi in natura, il che delle massime viziose più che delle rette, e conformi alla ragione si osserva purtroppo avvenire; confermando a meraviglia la sperienza maestra delle cose il divino insegnamento: che i vizj della nostra adolescenza non solo ci accompagnano fino all' ultima vecchiezza, ma scendono con noi nella polvere del sepolcro.

Per la qual cosa penetrati Noi altamente da questa verità, e giustamente solleciti del bene della nostra Religione, e dell' adempimento di quanto intorno all' onestà de' natali di coloro, che all' Abito si hanno da ricevere, è stato dalle nostre Leggi, e ne' nostri Capitoli decretato, non abbiamo potuto senza grave rammarico, e dolore dell' animo nostro udire, quanta negligenza sia stata praticata riguardo ad un punto così importante in coteste nostre Provincie, e Congregazioni, nelle quali è arrivata negli andati prossimi tempi a tal segno la poca vigilanza, ed il poco riguardo di alcuni Superiori, che si sono fatti lecito il dare l' Abito de' Chierici fino a figli di gente, che viveva dell' esercizio di professioni notoriamente ignominiose. Anzi tanto più grave è stato il nostro rammarico, quanto più ci è noto il riguardo praticato su questo punto in altri tempi da coteste Provincie, e Congregazioni, ed il numero copioso fiorito in esse de' figli assai riguardevoli, ed illustri anche per nascita, che hanno dati alla Religione.

Astret-

Astretti quindi dall' obbligo del nostro Uffizio a dover metter riparo ad un disordine così fatale al decoro, alla quiete, ed al buon regolamento della nostra Religione, giacchè non si vuole intendere quello, che pure ognuno di sana mente arriva a capire, e quello, che hanno voluto indicare le Leggi sotto il nome di onestà de' natali, converrà che Noi per non lasciare verun pretesto all' affettata ignoranza di alcuni, più espressamente lo dichiariamo. Prescriviamo dunque, ed ordiniamo, che non sia lecito in avvenire a qualsivoglia Superiore a noi inferiore di ricevere all' Abito, e successivamente di ammettere alla Professione per lo stato Clericale veruno giammai, che non sia almeno dell' ordine dell' onesta Cittadinanza della Città, o Luogo, in cui nacque; escludendo affatto con questo nostro provvedimento qualunque altro di condizione inferiore. Che se a taluno di essi d' inferior condizione esclusi da Noi in virtù del presente Decreto, ed Ordinazione verrà dato in appresso l' Abito de' Chierici, e come Chierico ammesso alla Professione, qualora non fosse di talenti straordinarj, e se ne fosse perciò ottenuta da Noi preventivamente la nostra espressa permissione, dichiariamo, e vogliamo senz' altro, che una simile ricezione, e professione sia invalida, e nulla, e che questo tale debba tenersi, ed essere in fatti, come non ricevuto legittimamente, e non legittimamente professo: e che in oltre que' Superiori, che contro il tenore della presente nostra Ordinazione avranno ammesso alcuno all' Abito, o alla Professione restino immediatamente sospesi dal loro impiego, privati di voce attiva, e passiva, ed incapaci a conseguire veruna dignità, o officio nella Religione; delle quali pene a Noi solamente, ed a' nostri Successori vogliamo riservata l' assoluzione. Soggettiamo pure alle medesime pene di sospensione, privazione, ed inabilità sì coloro, che sono destinati per Revisori de' requisiti necessarj di quelli, che si avranno da ammettere alla Religione, ma anche i PP. del Consiglio, se concorreranno col loro voto a simili ricezioni, e non piuttosto riclameranno contro di esse, con renderne in oltre Noi subitamente consapevoli.

E perchè santamente nella III. Ordinazione del nostro Capitolo Generale Romano è stato costituito, che si assegni a' PP. ancora del Consiglio un convenevole spazio di tempo per esaminarsi da essi pure le qualità di quelli, che si presentano chiedendo l' Abito del nostro Ordine, vogliamo, e comandiamo sotto le pene di sopra espresse, ed ivi intimate, che ciò venga

 con

con tutta esattezza osservato ; aggiungendo , che detto spazio di tempo debba precedere la finale proposizione , che avrà da farsi del Soggetto al Consiglio de' PP. in tal maniera , che anche essi PP. prima di procedere alla determinazione di accettare , o rigettare il medesimo , possano bastevolmente informarsi , se concorra in esso quell' onestà di nascita , che corrisponde a' requisiti da Noi prescritti , come ancora , se sia ornato di tutte le altre prerogative nella prefata Ordinazione annoverate , quali Noi non intendiamo già d' escludere con queste nostre più efficaci premure intorno all' onestà de' natali, ma anzi dichiariamo, esser nostra mente , che l' accennata Ordinazione , e le pene in essa contenute rimangano nel pieno loro vigore , e pienamente si osservino tutte le condizioni ivi espresse.

Rivolgendo ora dalla ricezione de' Chierici le paterne nostre sollecitudini a quella de' Fratelli Conversi, dobbiamo significare aver Noi con nostra grande ammirazione risaputo, che nell' ammettere i medesimi all' Abito si trascura per lo più l' esame di una delle principali circostanze conducenti al fine, pe'l quale sono ricevuti . Nissuno ignora, esser questi ricevuti per le corporali fatiche, nelle quali debbono esercitarsi, *ut in sudore vultus sui vescantur pane suo.* Nè dee credersi , che queste fatiche precisamente consistano in certe generali occupazioni, che risguardano il servizio più comune della Casa: essendovene altre più particolari consistenti in alcune arti, e lavori, ne' quali non solo non è disdicevole , che s' impieghino i Fratelli Conversi, ma riesce anzi di sommo vantaggio a' Conventi, se nelle medesime arti, e lavori si vadano essi esercitando, ed anche di special profitto a loro stessi, ed alla Religione, togliendosi loro l' occasione di perdere tanto tempo inutilmente , e di cadere in que' vizj, che dall' ozio sono inseparabili. Quindi, se nel ricevere gli stessi nel nostro Ordine si avesse riguardo a proccurare di vestire Soggetti dotati di qualche abilità in alcuno de' mestieri, che possono giovare alla Comunità , non si vedrebbero nascere alla giornata tanti inconvenienti, de' quali non è l' ultimo quello, che nella nostra Regola vien chiamato da S. Agostino perversità detestabile : che laddove nella Religione quelli, che erano avvezzi a vivere agiatamente nel Secolo, abbracciano, e tengono un genere di vita duro, e faticoso; quelli all' opposto, che nati, cresciuti, ed avvezzati fra le fatiche, per le fatiche appunto vengono accettati , si abbandonino , e

pre-

pretendano condurre una vita piena di delicatezza, e d'ogni immaginabile comodità. Ad evitare pertanto sì fatti disordini, ordiniamo espressamente a chi appartiene, di non ricevere all' Abito de' Fratelli Conversi, se non persone, che oltre tutte le altre qualità, e condizioni nelle nostre Leggi contenute, sieno atte alla fatica, ed alle quali piaccia il faticare in effetto. Si proccuri ancora, che i medesimi sieno pratici in qualcheduno de' mestieri di sopra indicati: intendendo onninamente, che intorno allo spazio del tempo destinato per esaminare i requisiti di coloro, che cercano l'Abito de' Conversi, si osservi sì da' Superiori, che da' PP. del Consiglio quanto abbiamo stabilito per quelli, che richiedono l'Abito de' Chierici sotto le medesime pene ivi espresse. E quantunque nè debbasi cercare, nè si cerchi da Noi in quelli, che si ammettono allo stato di Conversi la stessa onestà de' natali pe' Chierici di sopra prescritta: vogliamo però sotto le medesime pene già stabilite, che non si possa da verun Superiore ricevere neppure all' Abito de' Conversi alcun figlio di persone, o pe' loro delitti, o per la professione da' loro esercitata riputate infami.

Per togliere poi qualunque ambiguità, che mai potesse insorgere intorno al preciso tempo, in cui si dovrà dar principio all' esecuzione delle cose fin quì dette, dichiariamo, che dalla prima volta, in cui le presenti Ordinazioni saranno pubblicate (e questo dovrà farsi da ciaschedun Superiore subitamente, che l' avrà ricevute) comincino le medesime ad aver vigore, e si osservino esattamente in ordine alle vestizioni sieno de' Chierici, sieno de' Conversi: in guisa che qualunque ricezione, o vestizione venga a farsi dopo la pubblicazione di esse, sia fatta onninamente secondo il tenore degli ordini fin quì espressi, e sotto le pene intimate.

Soddisfatto in questa maniera alla cura, che per le vestizioni ci teneva giustamente solleciti, non possiamo ora dispensarci dall' estendere la nostra attenzione a provvedere ad un altro disordine, del precedente nulla meno deplorabile, e che nullameno che quello pur troppo ha preso piede in coteste nostre Provincie, e Congregazioni. Questi è l'abuso intorno alle pretese denunzie, che si fanno a Noi degli altrui trascorsi: nel che alcuni Religiosi essendosi dati ad imitare il Diavolo, chiamato dallo Spirito Santo accusatore de' suoi fratelli, ne seguono esattamente l' esempio, mostrando, che tali denunzie da tutt' altro procedono, che dallo zelo, e dalla carità, da cui ven-

vengono comandate, ed in adempimento di quel dovere a ciascheduno imposto da Dio d'invigilare alla salute del prossimo. In due maniere, abbiamo osservato, che si manca gravemente in queste pretese denunzie. E' la prima nel farle per mezzo di lettere dette volgarmente *cieche*, alle quali cioè il preteso denunziatore ò non si sottoscrive, oppure si serve di un nome finto a proprio arbitrio. Non ha lasciato il Capitolo Generale sotto di Noi modernamente celebrato di condannare una sì iniqua malvaggità, e di proccurarne il rimedio nell' Ordinazione x. *pro Bono Regimine*: rinnovando quanto già nella VIII. Confermazione del Capitolo Generale Romano dell' anno 1589. fu in questo proposito provvidamente decretato. Alla quale Ordinazione Noi pure uniformandoci, e detestando un simile attentato come un invenzione affatto diabolica, contraria non solo allo spirito della Religione, che abbiamo professato, ma a quello ancora della giustizia, e della carità cristiana, facciamo in primo luogo intendere a chi mai ingannando se stesso pretendesse palliare col pretesto dello zelo un eccesso sì pernicioso, e dannabile: che lo zelo giusto, vero, e santo, come quello, che nasce dall' amore per la Religione nostra Madre, e dal desiderio dell' emenda de' nostri fratelli nè ha bisogno, nè cerca di nascondersi; imperciocchè non quegli, che bene, ma quegli, che malvaggiamente opera, secondo l' oracolo di Gesù Cristo, odia, e sfugge la luce. Per la qual cosa tanto è lontano, che da un principio di virtù, e di carità possa nascere questa irregolare denunzia de' falli altrui, che anzi l' accusa di colpevole il modo stesso nascosto, con cui si eseguisce, e fa vedere, che deriva da un genio detrattore, e maligno, o per lo meno torbido, ed inquieto.

Affinchè pertanto mettasi un efficace rimedio, e venga una volta a stirparsi questo reo costume, nocevole egualmente alla fama del prossimo, che a chi lo pratica, confermiamo, e per quanto possa esser necessario fulminiamo di nuovo le pene tutte nella mentovata Ordinazione sulla norma delle antiche Leggi stabilite; e dichiariamo *ipso facto* incorsi nella scomunica, dalla quale non possano fuori dell' articolo di morte da altri essere assoluti, se non da Noi, o da' nostri Successori, e privi di tutte le grazie, beneficj, e dignità dell' Ordine coloro, che avranno ardito di scrivere, o di fare scrivere sì a Noi, come a qualsivoglia persona dentro, o fuori dell' Ordine lettere diffamatorie, o d' accusa, oppure libel-

li famosi, o qualunque altra lettera pregiudizievole a chicheſsia ſenza la ſottoſcrizione del proprio nome contro chiunque; comandando in virtù di Spirito Santo, e ſotto formal precetto di S. Ubbidienza a tutti i Superiori, che avendo legittima notizia di alcuno, che ſia caduto in ſimile eccesſo, lo puniſcano ſeveramente, e lo denunzino caduto nella ſcomunica, e nelle altre pene già deſcritte. Anzi per togliere affatto quella rea ſperanza, che ſuole talvolta luſingare al male a fronte ancora de' più gravi gaſtighi; ci proteſtiamo, che non ſolamente non verrà fatto da Noi conto veruno di ſimili lettere *cieche*, ma anzi come ritrovamenti abbominevoli d'una mente perverſa, non le degneremo neppur di leggere.

L' altra maniera, in cui ſi pecca nel fare a' Superiori le denunzie, ella ſi è di mancare nelle debite condizioni. Si credono alcuni di non aver mancato in queſta parte, purchè abbiano manifeſtato il proprio nome; del rimanente poi ſtimano lecito il lacerare con termini pungenti, ed ingiurioſi la perſona accuſata, l'alterarne, l'accreſcerne, ed anche il fingerne il delitto, il chiederne a loro arbitrio il gaſtigo, ed il pervertire l'ordine, che è ſtato ſtabilito. Se posſano queſte tali denunzie procedere dalla carità, ſe vengano fatte con amore pe'l delinquente, & odio ſolo per lo vizio, ſiccome ci comanda la Regola, che abbiamo profesſato, ſe finalmente ſieno conformi allo ſpirito della Legge, di cui ſi fa ordinariamente pompa citandola nel preſentarle a' Superiori, ciaſcuno facilmente lo comprende. Noi dal canto noſtro ci proteſtiamo, che gaſtigheremo gravemente i denunzianti, e l'obbligheremo altresì a provare, come veri accuſatori, e non ſemplici denunziatori, legalmente quanto oppongono, ſe in avvenire le loro denunzie non ſaranno accompagnate da queſte condizioni, cioè: di non uſare in esſe termini offenſivi di chichesſia; di non alterarne, accreſcerne, o fingerne il delitto; di non chiedere il gaſtigo d'alcuno da loro denunziato; e di osſervare nelle denunzie predette l'ordine preſcritto, di ricorrere prima al Superiore locale, indi al Provinciale, e poſcia a Noi: purchè da qualche grave, o in altra maniera ragionevol motivo non ſi vedano i denunziatori obbligati a fare diverſamente.

Ci conduciamo a ſperare, che tutti quelli, che appartengono a coteſte noſtre Provincie, sì Superiori, che Sudditi ſi ſtudieranno di eſeguire quanto da Noi colla preſente lettera è ſtato ordinato, e di corriſpondere alle paterne noſtre ſollecitudini;

dini; le quali non avendo altro oggetto, che il bene della Religione, ed il vantaggio, il decoro, ed il buon nome delle Provincie medesime, cui di troppo pregiudicherebbero i riprovati mancamenti, debbono interessare le attenzioni di ciascheduno de' loro figli. Affinchè poi non possa da veruno allegarsi per iscusa del non avere osservati questi nostri stabilimenti l' ignoranza de' medesimi, ed affinchè non vadano in dimenticanza, e quindi venga insensibilmente a trascurarsene l' adempimento, comandiamo a tutti i Superiori di ciaschedun Convento, che subitamente, che sarà giunta in loro mano, ed indi almeno una volta l' anno dentro il termine del tempo, che passa dal giorno 14. di Settembre sino al fine dello stesso Mese, sotto pena di assoluzione dal loro Officio, facciano leggere in pubblica Mensa la presente Circolare: che dovendo in gran parte esser nota anche a persone, che non intendono la lingua latina, abbiamo perciò stimato bene di scriverla in linguaggio volgare, onde a tutti rendasi intelligibile. Accompagniamo questi nostri avvertimenti, ed ordinazioni colla nostra benedizione, che vi diamo con pienezza di paterno affetto; e ci raccomandiamo co' nostri Compagni alle vostre Orazioni.

Dato nel Nostro Convento della Minerva di Roma questo dì 24. Decembre 1756.

Fr. Joannes Thomas de Boxadors

Magister Ordinis.

Reg. fol.



Fr.